

COMUNE DI SANT'OLCESE



Comune di Sant'Olcese  
(Città Metropolitana di Genova)  
Settore Finanziario

# REGOLAMENTO DELL' ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

*Approvato con delibera Consiglio comunale n. 23 del 30/07/2020*

CAPO I  
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

Ai sensi degli articoli. 2 - comma 2, 30,31,32 e 34 dello Statuto Comunale è istituito l'albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 2 e che non hanno scopi di lucro. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) **ALBO DELLE ASSOCIAZIONI** che raggruppa le associazioni che hanno come fine: tutela ambientale, del territorio e protezione civile; attività culturali ricreative e di educazione permanente; attività giovanili; attività sociali e socio-sanitarie; attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap; impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; turismo, economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale, si seguito denominate “**Associazioni**”
- b) **ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.**

Art. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO ASSOCIAZIONI

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Oltre a quanto previsto nell'atto costitutivo, e disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato - costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale - devono prevedere nel loro Statuto:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'Amministrazione competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti inoltre, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto:

- a) l'assenza di fini di lucro,
- b) la democraticità della struttura,

- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

### Art. 3 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in originale o copia autenticata (registrata), dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale/regionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio competente, previa verifica dei necessari presupposti.

Le istruttorie sono affidate, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento Comunale per gli Uffici e i Servizi, dal responsabile del Settore competente ad un responsabile unico del procedimento.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte al Registro Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della L.R. n°42 del 6/12/2012, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione anche attraverso sistemi telematici.

### Art. 4 - REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 con la quale si attesta che lo statuto è invariato rispetto all'ultima comunicazione inviata al Comune;

b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

L'aggiornamento del suddetto Albo sarà curato dal servizio competente.

### Art. 5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del Settore Amministrativo.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e l'avvio di eventuali procedure di revoca e/o recupero di contributi.

### Art. 6 - PUBBLICITÀ

Il Comune di Sant'Olcese cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

### Art. 7 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici di cui al Regolamento comunale.

#### Art. 8 -CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di medio-lungo termine di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate dall'Assessorato ai Servizi Sociali, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.

La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in tre anni, ed è rinnovabile con atto espresso del Consiglio Comunale. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

#### Art. 9 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità d'approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

### CAPO II

#### Art. 10 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le associazioni per poter essere iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive devono:

- a) Essere costituite in forma di Associazione Sportiva,
- b) Promuovere l'attività sportiva e ricreativa a favore della cittadinanza del Comune di Sant'Olcese,
- c) Avere sede o operare sul territorio comunale,
- d) Non perseguire finalità di lucro,
- e) Aderire ai principi statutari del Comune ed alle disposizioni regolamentari comunali in materia,

- f) Tenere un'adeguata documentazione relativa alla gestione economico-finanziaria ed all'attività associativa,
- g) Prevedere nell'Atto Costitutivo e/o Statuto la non remunerazione delle cariche associative.

#### Art. 11 – MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto in originale o copia autenticata (registrata), dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale/regionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno;
- b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) Elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio competente, previa verifica dei necessari presupposti.

Le istruttorie sono affidate, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento Comunale per gli Uffici e i Servizi, dal responsabile del settore competente ad un responsabile unico del procedimento.

Le Associazioni Sportive aventi sede nel territorio comunale o che svolgano attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte al Registro Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della L.R. n. 42 del 06/12/2012, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione anche attraverso sistemi telematici.

#### Art. 12 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Periodicamente l'Amministrazione comunale, tramite l'Ufficio competente, può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni Sportive iscritte, l'aggiornamento dell'Albo ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Le Associazioni Sportive dovranno rispondere, a pena cancellazione dall'Albo, nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Associazione Sportiva si impegna durante il periodo di iscrizione all'Albo a comunicare entro 90 giorni ogni e qualsiasi variazione intervenuta in merito alla propria struttura organizzativa e gestionale e/o alla propria attività sportiva.

#### Art. 13 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. È prevista la cancellazione dall'Albo delle Associazioni Sportive per l'accertato venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'Associazione di quanto previsto nel presente Regolamento.  
Sarà cura del responsabile dell'Ufficio comunale competente comunicare all'Associazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, il relativo provvedimento di cancellazione.
2. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del Settore Amministrativo.  
La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e l'avvio di eventuali procedure di revoca e/o recupero contributi.

#### Art. 14 – PREROGATIVE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni Sportive è condizione necessaria ed imprescindibile per:

- Poter utilizzare gli impianti sportivi comunali in via prioritaria e/o continuativa;
- Partecipare al riparto dei contributi economici comunali destinati alla promozione dell'attività sportiva/ricreativa o di analoghe sovvenzioni o agevolazioni;
- Poter accedere al patrocinio comunale per manifestazioni e/o iniziative promosse dall'Associazione;
- Sottoscrivere con l'Amministrazione comunale accordi o convenzioni per la gestione di impianti sportivi comunali.

#### Art. 15 – FORME DI PUBBLICITA'

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza, da parte delle Associazioni operanti sul territorio comunale, dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni Sportive, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno, ivi compresa la trasmissione del presente testo regolamentare. Il Comune di Sant'Olcese cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

### CAPO III

#### CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto Comunale.

#### Art. 16 - OGGETTO

1. Il Comune di Sant'Olcese, riconoscendo e valorizzando le libere forme associative e del volontariato, sia laiche, sia religiose, che operano nei settori, sociale, turistico e culturale, educativo, ambientale, sportivo, ricreativo ed economico, e volendo assicurare ad esse la partecipazione per la crescita della Comunità di Sant'Olcese, istituisce, in attuazione dell'articolo 31 dello Statuto Comunale, la Consulta delle Associazioni di Sant'Olcese.
2. La Consulta ha sede a Sant'Olcese presso il Palazzo Comunale. Per la propria attività essa utilizza i locali e i mezzi strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. La Consulta per la pubblicizzazione degli atti e documenti può utilizzare un apposito spazio che sarà individuato sul sito web del Comune.
4. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento delle attività della Consulta.

#### Art. 17 – FINALITA'

1. La Consulta delle Associazioni di Sant'Olcese (di seguito denominata Consulta) ha funzioni propositive, consultive, di consulenza e monitoraggio in materia di promozione ed attivazione di nuovi progetti e interventi utili alla Comunità.
2. Essa concorre alla programmazione delle scelte amministrative in funzione delle reali ed effettive necessità del territorio e dell'associazionismo, con l'obiettivo di integrare e arricchire le proposte degli organi del Comune con l'apporto di competenze e, favorendo con l'ausilio del volontariato, l'organizzazione di proposte per manifestazioni ed eventi finalizzati alla socializzazione e alla promozione del territorio.
3. La Consulta ha altresì competenze in merito al coordinamento e allo sviluppo delle attività proposte dai soggetti associativi presenti sul territorio.
4. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dall'Assemblea della Consulta ai sensi dell'art. 31 dello Statuto comunale.

## Art. 18 – COMPOSIZIONE

1. La Consulta delle Associazioni di Sant'Olcese è costituita dalle Associazioni, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, istituito ai sensi dell'art.31 comma 2 dello Statuto.
2. Tutte le Associazioni iscritte all'Albo fanno parte di diritto della Consulta, salvo esplicita rinuncia.
3. Ogni associazione aderente alla Consulta, è rappresentata da un proprio membro effettivo. A tale fine, si chiede ad ogni Associazione iscritta all'Albo di indicare il nominativo del proprio rappresentante.
4. La Consulta è formalmente istituita con decreto del Sindaco.

## Art. 19 – ORGANI E FUNZIONAMENTO

1. Sono organi della Consulta:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Presidente e il Vice Presidente;
  - c. l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta e si compone dei soggetti di cui al precedente articolo 12, oltreché dal Sindaco o suo delegato, che non hanno diritto di voto.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno ed ha il compito di:
  - a. convocare e presiedere l'Assemblea;
  - b. raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze e le esigenze delle associazioni;
  - c. riferire all'Assemblea in ordine al proprio operato con soggetti terzi.
4. Il Presidente, ed un Vice Presidente che lo supporta nella sua attività e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento, sono eletti nel corso della prima seduta dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza semplice.
5. Spetta al Presidente, in apertura delle riunioni dell'Assemblea, designare un Segretario, che ha il compito di redigere apposita verbalizzazione.
6. L'Assemblea dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale, prorogando le sue funzioni sino all'insediamento della Consulta successiva e la sua composizione può variare a seguito dell'aggiornamento annuale dell'Albo comunale delle Associazioni.
7. L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno, e in via straordinaria:
  - su iniziativa del Presidente;
  - su richiesta motivata della maggioranza dell'Assemblea;
  - su richiesta del Sindaco o suo delegato.
8. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatto pervenire a tutti i componenti, a mezzo comunicazione scritta o con email, almeno sette giorni prima della seduta.
9. In caso di comprovata urgenza, la Consulta può essere convocata anche telefonicamente ed in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.
10. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
11. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, dei componenti della Consulta, il Presidente invia un richiamo formale all'Associazione di cui il componente è rappresentante. Nel caso di reiterazione, il Presidente formula al Sindaco un'istanza di decadenza del rappresentante e dell'Associazione da membri della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.

12. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, il Vice Presidente e dal Segretario e ha compiti di gestione e di raccordo tra la Consulta, le varie Associazioni, l'Amministrazione comunale e la cittadinanza. In particolare esso collabora con l'Amministrazione comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'associazionismo e del volontariato.

13. I membri della Consulta e delle Commissioni settoriali di cui al successivo art. 16 prestano gratuitamente la propria opera.

#### Art. 20 – INVITATI ESTERNI

1. Su invito del Presidente, nonché della maggioranza dei componenti della Consulta, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea:

- le Associazioni, le organizzazioni, i comitati ed i gruppi di volontariato non iscritti all'Albo Comunale, nonché soggetti privati con fini di solidarietà sociale che promuovono attività nei campi di intervento delle associazioni presenti nel territorio;
- rappresentanti e dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- rappresentanti di Enti, associazioni ed organismi pubblici e privati;
- esperti delle materie trattate.

2. Gli invitati esterni, partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### Art. 21 – COMMISSIONI SETTORIALI

1. Al fine di favorire proposte e consultazioni su materie specifiche nel campo culturale, sociale, turistico, sportivo, economico, nonché in materia di istruzione e politiche educative e giovanili, con apposita deliberazione della Giunta Comunale possono essere istituite e disciplinate Commissioni Settoriali la cui funzione e finalità sono riconducibili a quelle della Consulta delle Associazioni - relativamente alle sezioni tematiche descritte all'art.1 , per favorire l'integrazione e l'arricchimento delle proposte della Giunta Comunale sulle materie oggetto di costituzione della Commissione, nonché per approfondire temi di discussione che interessano la Comunità di Sant'Olcese.

2. Le Commissioni Settoriali, sono convocate e presiedute dal Sindaco o suo delegato, e sono composte da:

- a. due rappresentanti indicati dal Gruppo Consiliare di maggioranza;
- b. un rappresentante indicato dai Gruppi Consiliari della minoranza;
- c. un rappresentante di ogni Ente, Associazione e/o organizzazione pubblica e/o privata facente parte della Consulta, che opera nel settore specifico della singola Commissione, individuato secondo le modalità indicate con la delibera di Giunta che istituisce e regola il funzionamento della Commissione stessa.

3. L'Amministrazione Comunale, consapevole dell'importanza del coinvolgimento di ragazze e ragazzi in percorsi di cittadinanza attiva, vuole stimolare la partecipazione delle giovani generazioni alla vita della comunità anche con relazioni strutturate con l'Ente locale.

Quindi, per quanto attiene al tema delle politiche giovanili, si riconosce l'istituenda Consulta Giovanile di Sant'Olcese come la relativa Commissione Settoriale della Consulta delle Associazioni di Sant'Olcese.

#### Art. 22– NORME FINALI

1. In sede di prima applicazione, la richiesta di indicazione del rappresentante per la costituzione della Consulta, di cui all'art. 3 comma 2, viene rivolta a tutte le Associazioni che operano sul



territorio del Comune di Sant'Olcese. Le Associazioni che non risultano iscritte entro il 31 maggio 2020 decadono dalla partecipazione alla Consulta.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.santolcese.ge.it](http://www.comune.santolcese.ge.it), e sarà reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.

3. L'approvazione del presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti tutti i provvedimenti regolamentari in materia di commissioni finalizzate al coinvolgimento dell'associazionismo al percorso di partecipazione amministrativa.

4. Al presente regolamento verrà data adeguata pubblicizzazione per consentire a tutti gli interessati di presentare nei termini, eventuali richieste di intervento;

5. Il settore competente, per quanto concerne le incombenze tecniche e gli Assessorati allo Sport, ai Servizi Sociali e alla Cultura, curano l'attuazione del presente regolamento.

6. il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione, così come previsto dal presente regolamento.

7. il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua esecutività.